



Alla c.a. : Blu Bonifica Srl

e p.c.:

Settore Autorizzazioni Rifiuti

ARPAT dipartimento di Grosseto

Soluzione Ambiente

in qualità di consulente del proponente

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifiche previste per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Strada Rugginosa Vecchia nel Comune di Grosseto.
Proponente: Blu Bonifica Srl.

Con riferimento alla richiesta di parere assunta al protocollo regionale n.426211 del 18/09/2023 si evidenzia quanto segue:

- la Blu Bonifica Srl, con sede legale in Corso d'Italia 19, a Roma e sede operativa in Strada Rugginosa Vecchia nel Comune di Grosseto, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/2006, con Determinazione n. 2195 del 05/08/2015 della Provincia di Grosseto (comprendente anche l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti ex art. 124 D.Lgs.152/2006 e l'autorizzazione alle emissioni atmosferiche diffuse ex art. 269 D.Lgs. 152/2006); l'autorizzazione è stata modificata in ultimo con Decreto regionale n. 10320 del 20/06/2019;
- le attività allo stato autorizzato riguardano operazioni di recupero R5, R13, R12 e di deposito preliminare D15, di rifiuti speciali non pericolosi;
- l'impianto in oggetto è stato sottoposto alla procedura di VIA, terminata con la Determinazione n. 1138 del 16/03/2006 della Provincia di Grosseto, recante pronuncia positiva di compatibilità ambientale. Nel 2015 l'impianto ha sostenuto una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per modifiche sostanziali, terminata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 59 del 26/02/2016;
- questo Settore si è espresso con due pareri ex art 58 L.R.10/2010, in occasioni di altrettante modifiche gestionali, con note prot. n.59680 del 02/02/2018 e n.115228 del 12/03/2019, ritenendole in entrambi i casi non sostanziali ai fini VIA.

L'oggetto dell'attuale richiesta di parere, ai sensi dell'art.58 della L.R 10/2010, riguarda la seguente proposta di modifiche da parte del proponente, pervenuta per mezzo della società di consulenza incaricata:

- l'estensione dell'area di impianto ad una superficie limitrofa al perimetro attuale di circa 5.000 mq posta a nord-ovest del perimetro autorizzato e attualmente occupata da rimessaggio cassoni vuoti e magazzino; allo stato autorizzato l'impianto risulta avere una superficie di circa 8.800 mq;
- l'estensione dell'elenco dei codici CER attualmente autorizzati, con invarianza del quantitativo annuo attualmente autorizzato (150.000 ton) e un lieve incremento dello stoccaggio istantaneo (da 3.000 ton/g a 3.110 ton /g) .

I nuovi codici CER e le operazioni di trattamento previsti sono seguenti:



Tipologia	Cer	Trattamento
Carta e cartone	150101	R12/R13
	200101	
Metalli	200140	
Vetro	200120	
Legno	150103	
	200138	
	200201	
Plastica	150102	
	200139	
Imballaggi misti e indifferenziato	150106	
Raee	160214	
Ingombranti	200137	

Per tutti i rifiuti già autorizzati si richiede inoltre di estendere le operazioni di recupero alle attività R12.

Per il codice CER 170604, già autorizzato in D15, è richiesta anche l'introduzione dell'operazione D14 " *riconfezionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13* " oltre che l'estensione della attività di recupero R13/R12. Il codice viene richiesto per poter consentire il conferimento di rifiuti quali i materiali isolanti di polistirolo espanso (EPS) o estruso (XPS), dei pannelli sandwich, di materiale isolante minerale (come la lana minerale e la lana di vetro), prevalentemente provenienti dalle attività di manutenzione e costruzione edili.

Con riferimento all'estensione della superficie di impianto alla particella limitrofa, individuata catastalmente al n. 88 del foglio 60 del catasto del Comune di Grosseto, il proponente ha segnalato che tale area era già, in parte, ricadente nel perimetro autorizzato ed inoltre ha allegato in atti copia del contratto di locazione che ne dimostra la disponibilità a far data da febbraio 2021. La variante non prevede la realizzazione di nuove strutture edificate, né l'impermeabilizzazione di nuove aree. Le tettoie già presenti nell'area di nuova acquisizione verranno impiegate come ulteriori aree di stoccaggio.

Dalla documentazione tecnica in atti si evince quanto segue con riferimento agli strumenti di pianificazione vigenti e alla superficie interessata dall'ipotesi di ampliamento:

- con riferimento all'uso del suolo rientra, come quelle già in uso, nella classificazione delle "Aree industriali e commerciali";
- con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ricade in area interessata da vincolo paesaggistico (ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) le zone gravate da usi civici del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- in relazione al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) l'intervento in progetto ricade nella classe di pericolosità da alluvione bassa P1 (eventi con tempo di ritorno > 200 anni);



- in relazione al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), l'area di interesse non risulta perimetrata per la pericolosità da frana;
- con riferimento al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) l'area di impianto e l'area di espansione ricadono in Ambiti di pericolosità idraulica (*Tavola 2.1 Aria, Acqua e Suolo*), in Ambito di Pianura Pi, nel sistema Bruna-Ombrore Pi3, e nell'unità Pi3.3 Bonifica Grossetana al di fuori di aree a tutela specifica (*Tavola 3.1 Morfologia Territoriale*), in Territori ad elevata tensione insediativa (TETI) estensione massima (*Tavola 4 Infrastrutture e Insediamenti*).

Per quanto attiene gli strumenti di pianificazione comunale – Regolamento Urbanistico - il proponente segnala che sia l'area di impianto che quella di ampliamento ricadono nel territorio periurbano della città di Grosseto, in area classificata come “Luoghi delle relazioni tra città e territorio Parco agricolo di Grosseto” ; l'area è classificata come Area di Recupero Rcprg_02TA e tali aree costituiscono ambiti strategici per processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente (Art. 105 delle NTA).

Dal punto di vista della classificazione acustica l'area di interesse ricade in classe V (*Aree prevalentemente industriali*) completamente interclusa da aree in classe IV (*Area di intensa attività umana*).

Si dà atto che il proponente ha considerato anche gli impatti relativi alle emissioni in atmosfera ed al rumore, derivanti dalla modifica proposta.

In particolare:

- per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, è stata eseguita una valutazione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalle attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi, redatta secondo le Linee Guida ARPAT per la “*Valutazione delle Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti*” (facenti parte del vigente PRQA); in relazione ad una distanza compresa tra 100 e 150 m, si ottiene che per valori di emissione inferiori a 360 g/h, l'impianto risulta compatibile senza alcuna azione aggiuntiva, mentre per valori compresi tra 360 e 720 g/h si deve prevedere un monitoraggio o effettuare una valutazione modellistica sito-specifica;
- per quanto attiene gli impatti acustici il consulente del proponente nella nota tecnica trasmessa ha effettuato una valutazione previsionale del contributo correlato alla modifiche di progetto sulla scorta delle quali ha desunto che l'ampliamento di progetto non apporterà alcuna modifica alla vigente condizione acustica riportata nella valutazione d'impatto acustico del 31/12/2022 e non risultano necessari interventi di mitigazione del rumore;
- con riguardo la gestione delle acque meteoriche dilavanti contaminate (AMCD) si dà atto che è stato presentato un aggiornamento del Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD), in relazione alle modifiche previste; il proponente prevede che la nuova area in ampliamento non concorrerà alla produzione di AMDC, in quanto su tale area non sono previsti stoccaggi di rifiuti inerti; i rifiuti saranno stoccati in cumuli o in cassoni all'interno del capannone o al di sotto di tettoie, su superfici comunque pavimentate; in tale area le uniche attività effettuate saranno esclusivamente cernita e raggruppamento su alcune tipologie di rifiuti, ma anch'esse saranno svolte in aree dedicate e pavimentate, coperte con tettoie. Pertanto, tutte le AMD derivanti dall'area per la quale viene richiesto l'inserimento nel perimetro dell'impianto di gestione rifiuti, si configurano come Acque Meteoriche Dilavanti non contaminate (AMDNC). Tuttavia, al fine di garantire un costante miglioramento nella protezione dell'ambiente, è stata prevista l'introduzione di un ulteriore stadio di disoleatura, mediante filtro a coalescenza, da installare a valle della vasca V3 di dissabbiatura. Tale impianto sarà costituito da una vasca prefabbricata in c.a., in cui in corrispondenza dell'uscita sarà alloggiato un filtro a coalescenza.



Si dà altresì atto che nella documentazione allegata all'istanza, oltre a una nota tecnica con la quale si illustrano in dettaglio le modifiche di progetto proposte, il proponente ha altresì presentato planimetrie dello dell'inquadramento e della logistica di impianto.

Ai fini dell'inquadramento dell'assetto impiantistico previsto allo stato modificato, con riferimento alla normativa in materia di VIA ed in particolare alle categorie progettuali di cui agli allegati III e IV, parte seconda, D.Lgs.152/2006 si evidenzia che:

- le operazioni di gestione dei rifiuti R12 ed R13 non rientrano nel campo di applicazione delle norme in materia di VIA;
- le operazioni R5 e D15 vengono già svolte in impianto allo stato attuale e non subiranno variazioni nei quantitativi;
- viene introdotta l'operazione D14 su rifiuti non pericolosi, per un quantitativo annuo di 4.000 t (250 t in stoccaggio istantaneo).

Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

vista altresì la L.R. 22/2015;

rilevato che le modifiche previste non comportano variazioni al funzionamento dell'impianto; ne determinano la variazione in termini di caratteristiche e di potenziamento, in maniera tuttavia non significativa. Non sono previste variazioni di tecnologia o modifiche localizzative; è previsto un ampliamento in area contigua; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, sottoposto in due occasioni a procedimenti in materia di VIA. L'operazione D14, di nuova introduzione, non potrà essere svolta per quantitativi di rifiuto superiori a 20 t/g.

Si ricorda al proponente:

- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008;

- che, per la porzione di impianto in ampliamento, si applicano i criteri localizzativi di cui all'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche.

Si raccomanda al proponente di procedere in autocontrollo, una volta in esercizio le modifiche proposte, al monitoraggio dei valori limite acustici di PCCA; dei valori limite delle polveri di cui al paragrafo 6, allegato 2 al PRQA; dello scarico delle AMD.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara(tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-DF/

Informativa agli interessati art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 .

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.